

VERBALE DI ACCORDO

Verifica e determinazione parametri Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) con decorrenza dal 1° novembre 2022 e fino a tutto il 31 dicembre 2023

In data 31 ottobre 2022, presso la sede di Confindustria Chieti Pescara, in Pescara, via Raiale 110/bis, si sono riuniti:

L'Associazione datoriale **ANCE Chieti Pescara** rappresentata dal suo Presidente Pietro Antonio D'Intino e dal Vice Presidente Marcello Mirolli, coadiuvati dai Sigg. Luigi Di Giosaffatte in qualità di Direttore Generale di Confindustria Chieti Pescara, Gabriele Iampieri in qualità di Coordinatore di Area, Maurizio Rossetti in qualità di Segretario Ance Chieti Pescara e da Massimo Cervellini in qualità di Coordinatore e Funzionario dell'Area Sindacale, Lavoro e Previdenza di Confindustria Chieti Pescara;

e

- l'O.S. Feneal - UIL Chieti Pescara rappresentata dal suo Segretario Generale Sig. Louis Panza;
 - l'O.S. Filca - CISL Chieti rappresentata dal suo Segretario Generale Sig. Lucio Girinelli;
 - l'O.S. Filca - CISL Pescara rappresentata dal suo Segretario Generale Sig. Camillo Antonucci;
 - l'O.S. Fillea CGIL Chieti Pescara rappresentata dal suo Segretario Generale Sig. Marco Ranieri;
- tutti insieme definiti per brevità: le "Parti".

Le "Parti",

premesse:

- che nel "Verbale di Accordo" del 4 marzo 2022 per il rinnovo dell'Integrativo Territoriale dei Lavoratori Edili, le parti hanno altresì convenuto di unificare il trattamento economico e normativo a livello interprovinciale (Chieti e Pescara). L'entrata in vigore del sopra citato accordo, per volontà congiunta delle parti è stata condizionata all'avvenuta fusione degli Enti Bilaterali delle Province di Chieti e Pescara nei modi e termini convenuti nell'accordo del 9 aprile 2021;
- che le parti con accordo sottoscritto in data 18 ottobre 2022, hanno convenuto di anticipare l'entrata in vigore degli aumenti retributivi (nei termini concordati con l'accordo del 4 marzo 2022);
- che le parti hanno inoltre pattuito di anticipare la decorrenza dell'adeguamento economico delle indennità sostitutive di mensa e trasporto per operai e impiegati alla data del 1° ottobre 2022;
- che al fine di condividere i parametri e le regole di corresponsione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), le parti hanno convenuto di posticipare l'entrata in vigore dello stesso al 1° novembre 2022 (limitatamente per l'anno 2022 per le sole mensilità di novembre e dicembre 2022);
- che le parti in data 22 ottobre 2022, hanno regolamentato modi e termini di erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), nei modi e termini previsti dall'art. 38 del vigente C.c.n.l.;

considerato che

ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del C.c.n.l. (Elemento Variabile della Retribuzione), le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2015 e



167

per la circoscrizione di propria competenza, prenderanno come riferimento l'elemento variabile della retribuzione così come concordato in sede nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo (1° luglio 2014), secondo criteri e modalità di cui all'art. 38 del sopra citato C.c.n.l.;

L'elemento variabile della retribuzione terrà conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;

Le parti hanno pattuito con accordo del 4 marzo 2022, in deroga alla percentuale pattuita a livello nazionale, di innalzare al 6% il limite massimo di erogazione dell'E.V.R. e limitatamente alle Province di Chieti e Pescara;

Alla luce di quanto sopra le Organizzazioni Territoriali, possono determinare l'Elemento Variabile della Retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014, secondo criteri e modalità di cui all'art. 38. del vigente C.c.n.l.

per tutto ciò premesso convengono quanto segue:

Le parti, prendono atto dei dati forniti dalle rispettive Casse Edili, così come riportato nei prospetti allegati parte integrante e sostanziale del presente accordo.

La verifica territoriale dei parametri che tengono conto dell'andamento congiunturale del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio nei modi e termini previsti dall'accordo del ____ ottobre 2022, ha accertato che per il triennio 2019/2021 su 2020/2022 sono tutti positivi (E.V.R. erogabile per l'anno 2023 al 100% in presenza dei parametri aziendali positivi), per il triennio 2018/2020 su 2019/2021 risultano tre parametri positivi e un parametro negativo (E.V.R. erogabile per le sole mensilità di novembre e dicembre 2022 pari al 75% in presenza dei parametri aziendali positivi).

Alla luce di quanto sopra le Aziende che operano nelle Province di Chieti e Pescara con decorrenza dal 1° novembre 2022, devono corrispondere l'Elemento Variabile della Retribuzione nei modi e termini di seguito riportati:

1) EVR ANNO 2022 PER LE SOLE MENSILITA' DI NOVEMBRE 2022 E DICEMBRE 2022 (2/12)

EVR in misura pari al 75%

Le imprese devono corrispondere l'E.V.R., limitatamente alle quote mensili di novembre e dicembre dell'anno 2022, agli operai e agli impiegati qualora dal confronto a livello aziendale tra i dati, riguardanti il triennio 2018/2020 in rapporto al precedente triennio 2019/2021, relativi a:

- ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni
- volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali

risulti che entrambi i parametri aziendali siano pari o positivi.

Per l'anno in corso l'EVR stabilito nella misura intera è pari al 6% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1° luglio 2014. Si veda la tabella allegata.

Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo, l'Azienda si avvarrà, seguendo le procedure previste dall'art. 38 del C.c.n.l. e dall'Accordo del 22 ottobre 2022, della possibilità di applicazione dell'E.V.R. in misura ridotta.

2) EVR ANNO 2023 (gennaio 2023 – dicembre 2023)

EVR in misura intera (100%)

Le imprese devono corrispondere l'E.V.R., limitatamente alle quote mensili di novembre e dicembre dell'anno 2022, agli operai e agli impiegati qualora dal confronto a livello aziendale tra i dati, riguardanti il triennio 2019/2021 in rapporto al precedente triennio 2020/2022, relativi a:

- ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni
- volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali

risulti che **entrambi i parametri aziendali siano pari o positivi.**

Per l'anno in corso l'E.V.R. stabilito nella misura intera è pari al 6% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1° luglio 2014. Si veda la tabella allegata.

Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo, l'Azienda si avvarrà, seguendo le procedure previste dall'art. 38 del C.c.n.l. e dall'Accordo del 22 ottobre 2022, della possibilità di applicazione dell'E.V.R. in misura ridotta.

Laddove entrambi i parametri risultassero negativi, l'E.V.R. non sarà erogato.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 38 del vigente C.c.n.l. per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.

Preso atto delle disposizioni del DM 25.03.2016 in materia di imposta sostitutiva del 10%. Applicative di quanto previsto dall'art. 1 della Legge n. 208/2015 come modificato dalla Legge n. 232/2016, le parti concordano nel ritenere il presente accordo conforme a quanto previsto dalla normativa in materia di detassazione dei premi di risultato.

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente verbale, valgono le norme del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti dalle Imprese Edili ed affini del 01/07/2014 e ss.mm.ii., nonché dell'accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Interprovinciale Chieti Pescara del 4 marzo 2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegati:

- 1) tabelle risultato parametri forniti dalle rispettive Casse Edili di Chieti e Pescara;
- 2) tabella comparazione parametri aggregati per triennio;
- 3) tabella E.V.R operai e impiegati, con importo erogabile per le sole mensilità di novembre e dicembre 2022 e limitatamente alle aziende con entrambi i parametri aziendali positivi;
- 4) tabella E.V.R operai e impiegati, con importo erogabile per l'anno 2023 e limitatamente alle aziende con entrambi i parametri aziendali positivi.

ANCE CHIETI PESCARA

LE OO.SS. PROVINCIALI

INDICATORI PER DETERMINARE EVR 11/2022 12/2022 E ANNO 2023**CASSA EDILE DI CHIETI**

Esercizio Cassa 01/10-30/09

INDICATORE	2018	2019	2020	2021	2022
NUMERO LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE	2.887	2.645	2.540	3.022	3.428
MONTE SALARI DENUNCIATO IN CASSA EDILE	28.043.407	24.055.613	22.613.649	29.481.495	30.525.092
ORE DI LAVORO DENUNCIATE IN CASSA EDILE	2.602.514	2.216.381	2.055.973	2.655.532	2.712.268
NUMERO IMPRESE ISCRITTE IN CASSA EDILE	515	494	469	484	533

CASSA EDILE DI PESCARA

Esercizio Cassa 01/10-30/09

INDICATORE	2018	2019	2020	2021	2022
NUMERO LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE	2353	2317	2260	2602	2959
MONTE SALARI DENUNCIATO IN CASSA EDILE	21.482.755	21.081.248	18.486.517	23.174.991	26.277.594
ORE DI LAVORO DENUNCIATE IN CASSA EDILE	2.012.474	1.960.421	1.714.842	2.124.367	2.365.778
NUMERO IMPRESE ISCRITTE IN CASSA EDILE	489	481	460	474	499

ALLEGATO 2)

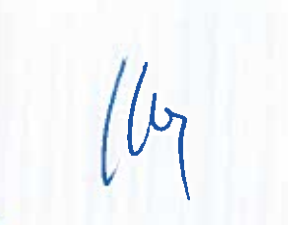
CASSA EDILE CHIETI PESCARA

Esercizio Cassa 01/10-30/09

INDICATORE	2018	2019	2020	2021	2022
NUMERO LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE	25% 5.240	4.962	4.800	5.624	6.387
MONTE SALARI DENUNCIATO IN CASSA EDILE	25% 49.526.162	45.136.861	41.100.166	52.656.486	56.802.686
ORE DI LAVORO DENUNCIATE IN CASSA EDILE	25% 4.614.988	4.176.802	3.770.815	4.779.899	5.078.046
NUMERO IMPRESE ISCRITTE IN CASSA EDILE	25% 1.004	975	929	958	1.032

COMPARAZIONE TRIENNIO

	2018/2020	2019/2021	2020/2022	ANNO 2022	ANNO 2023
NUMERO LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE	25% 15.002	15.386	16.811	POSITIVO	POSITIVO
MONTE SALARI DENUNCIATO IN CASSA EDILE	25% 135.763.189	138.893.513	150.559.338	POSITIVO	POSITIVO
ORE DI LAVORO DENUNCIATE IN CASSA EDILE	25% 12.562.605	12.727.516	13.628.760	POSITIVO	POSITIVO
NUMERO IMPRESE ISCRITTE IN CASSA EDILE	25% 2.908	2.862	2.919	NEGATIVO	POSITIVO

ALLEGATO 3)**IMPORTI E.V.R. NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 (4,5% MINIMI DI LUG. 2014)****IMPIEGATI**

LIVELLI	MINIMI 1/7/2014	EVR 4,5% VALORE MENSILE
7° LIVELLO QUADRI 1.A Cat. Super	1630,71	73,38
6° LIVELLO QUADRI 1.A Cat. Super	1467,63	66,04
5° LIVELLO QUADRI 1.A Cat. Super	1223,02	55,04
4° LIVELLO QUADRI 1.A Cat. Super	1141,51	51,37
3° LIVELLO QUADRI 1.A Cat. Super	1059,96	47,70
2° LIVELLO QUADRI 1.A Cat. Super	953,97	42,93
1° LIVELLO 4.a Categoria primo imp.	815,36	36,69

OPERAI

LIVELLI	MINIMI 1/7/2014	EVR 4,5% VALORE MENSILE
4° LIVELLO OPERAIO PROVETTO	6,60	0,30
3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO	6,13	0,28
2° LIVELLO QUADRI 1.A Cat. Super	5,51	0,25
1° LIVELLO QUADRI 1.A Cat. Super	4,71	0,21
GUARDIANI	4,24	0,19
GUARDIANI CON ALLOGGIO	3,77	0,17

ALLEGATO 4)**IMPORTI E.V.R. ANNO 2023 (6% SU MINIMI DI LUGLIO 2014)****IMPIEGATI**

LIVELLI	MINIMI 1/7/2014	EVR 6% VALORE MENSILE
7° LIVELLO QUADRI 1.A Cat. Super	1630,71	97,84
6° LIVELLO QUADRI 1.A Cat. Super	1467,63	88,06
5° LIVELLO QUADRI 1.A Cat. Super	1223,02	73,38
4° LIVELLO QUADRI 1.A Cat. Super	1141,51	68,49
3° LIVELLO QUADRI 1.A Cat. Super	1059,96	63,60
2° LIVELLO QUADRI 1.A Cat. Super	953,97	57,24
1° LIVELLO 4.a Categoria primo imp.	815,36	48,92

OPERAI

LIVELLI	MINIMI 1/7/2014	EVR 6% VALORE MENSILE
4° LIVELLO OPERAIO PROVETTO	6,60	0,40
3° LIVELLO OPERAIO SPECIALIZZATO	6,13	0,37
2° LIVELLO QUADRI 1.A Cat. Super	5,51	0,33
1° LIVELLO QUADRI 1.A Cat. Super	4,71	0,28
GUARDIANI	4,24	0,25
GUARDIANI CON ALLOGGIO	3,77	0,23